

REGIONE SICILIANA



COMUNE DI NISSORIA

Provincia di Enna

STATUTO COMUNALE

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 82 del 19 Luglio 2013

Affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 23 Luglio 2013 al 22 Agosto 2013

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 09 Settembre 2013

Affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 13 Settembre 2013 al 13 Ottobre 2013

Pubblicato sulla G.U.R.S. n. 46 dell'11 Ottobre 2013

Divenuto esecutivo l'11 Novembre 2013

Il Segretario Comunale

STATUTO COMUNALE

TITOLO I° IL COMUNE DI NISSORIA (EN)

Art. 1 IL COMUNE

1. Il Comune di Nissoria, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di NISSORIA.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 62,64 e confina con i territori dei Comuni di Nicosia, Gagliano Castelferrato, Agira, Leonforte, Assoro.
3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone su cui vengono rappresentati un albero di ulivo e un covone di grano su scudo a fondo azzurro, una corona e due ramoscelli di cui uno di alloro e uno di quercia.
4. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
5. Il Sindaco o la giunta comunale possono autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Vittorio Emanuele, n. 135.

Art. 2 AUTONOMIA STATUTARIA

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
4. Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 3 AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al Consiglio Comunale.

Art. 4
PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il Comune collabora con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 5
ALBO PRETORIO

1. Il Comune istituisce l'Albo Pretorio on line nel proprio sito istituzionale per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua il responsabile della pubblicazione. Il Segretario dell'Ente è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e ne attesta l'avvenuta pubblicazione, su conforme attestazione del messo comunale.

TITOLO II°
FUNZIONI

Articolo 6
FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, così come individuato ai precedenti articoli, salvo quelle che le leggi dello Stato o della Regione Siciliana, di cui fa parte, assegnano ad altro Ente.
2. Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme di decentramento e di cooperazione sia con la Provincia Regionale di Enna che con altri Comuni ed Enti e con le comunità di Nissoria residenti all'estero, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.
3. Il Comune gestisce, altresì, i servizi e le funzioni di competenza statale allo stesso assegnati dalla legge.

Articolo 7
TUTELA DELLA SALUTE

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, dei disabili, dei portatori di handicaps, degli anziani e dei tossicodipendenti.

Articolo 8
FUNZIONI SOCIALI

1. Il Comune esercita ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, le funzioni concernenti l'organizzazione, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali di base.
2. In tale funzione si ispira al rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose, della riservatezza attinente sia alla sfera psico-fisica sia a quella sociale del cittadino, al riconoscimento del ruolo della famiglia, del volontariato e delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale.
3. Persegue, altresì, il fine di concorrere alla crescita civile e sociale della comunità, promuovendo una convivenza responsabile e solidale, e quello di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con i servizi preposti alla sanità, all'educazione, all'istruzione ed al lavoro, le cause di ordine economico, ambientale, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione.
4. Promuove ed incoraggia tutte le forme di libera aggregazione volte alla socializzazione e, in particolare, quelle tendenti allo sviluppo delle tematiche della tolleranza e della solidarietà fra soggetti socialmente deboli.

Articolo 9
TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, migliorare e difendere l'ambiente.
2. Promuove uno sviluppo economico ecologicamente sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente, della flora e della fauna, sulla sicurezza della propria comunità, sulla massima valorizzazione del proprio territorio.

Articolo 10
PROMOZIONE DELLA CULTURA E TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune promuove lo sviluppo culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e tradizioni locali, e si adopera per rendere effettivo, il diritto allo studio.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della comunità.

Articolo 11
SPORT E TEMPO LIBERO

1. Il Comune incoraggia e garantisce lo sport nelle sue varie espressioni ed il turismo sociale e giovanile partecipando, ove è finanziariamente possibile, mediante contributi per rendere effettivo tale diritto.

Articolo 12
ASSOCIAZIONI – ENTI – STRUTTURE

1. Per il raggiungimento delle finalità dei precedenti articoli 10 ed 11 il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreativi e sportivi; promuove la creazione di strutture, servizi ed ambienti idonei e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed associazioni dell'art.7 comma 5, della legge 8.6.1990, n.142.
2. L'utilizzo e la gestione delle strutture, dei servizi ed ambienti sarà disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 13
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove, programma ed attua un organico assetto del territorio, concorrendo all'attuazione o attuando gli interventi sulla base di una corretta valutazione di impatto ambientale.
2. Promuove ed attua lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Promuove e realizza le infrastrutture necessarie all'organico assetto del territorio.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 14
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione di prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Tutela e promuove l'attività agricolo – produttiva.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi.
5. Il Comune favorisce e sostiene forme associative e di cooperazione fra lavoratori.

Articolo 15
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – SOCIALE E TERRITORIALE

1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi propri, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, il Comune assicura la consultazione delle forze politiche, sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

**TITOLO III°
FORME DI PARTECIPAZIONE**

**Articolo 16
NORME DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
LIBERE FORME ASSOCIAZIONE**

1. Il Comune di Nissoria riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della comunità.
2. Il volontariato, nelle forme associate e senza fine di lucro, svolge una funzione complementare e di supporto a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà e di pluralismo sociale.
3. L'impiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si esplica, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della protezione civile, del diritto allo studio, della tutela dei beni ambientali e culturali, dello sport e del tempo libero, nel rispetto della normativa vigente.
4. E' assicurato alle Associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse collettivo. L'Ente sensibile alle eventuali proposte e suggerimenti, ove lo ritenga opportuno, può richiedere pareri ed indirizzi.
5. Il Comune favorisce e regola, altresì, gli Organismi di partecipazione dei cittadini sulla base di aggregazioni territoriali omogenee e con funzione consultiva.

**Articolo 17
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Nello spirito del precedente articolo viene istituito l'Albo comunale delle associazioni.
2. Possono essere iscritti all'Albo tutte le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere regolarmente costituite, ovvero aderire ad Enti ed Organizzazioni aventi carattere nazionale, regionale, provinciale, ed aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
 - b) Uno Statuto che vincoli la vita associativa a principi democratici;

I criteri d'iscrizione a detto Albo e la gestione dello stesso saranno oggetto di apposito regolamento.

**Articolo 18
ISTANZE – PETIZIONI – PROPOSTE**

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Tali istanze, petizioni e proposte sono esaminate dai competenti Organi nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento; dell'avvenuto esame e delle sue risultanze viene data notizia ai cittadini presentatori nei modi previsti dal regolamento. Nel suddetto regolamento sarà disciplinato, altresì, l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di udienza.

Articolo 19
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e di quelli che devono intervenire.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Titolo III° - artt. 8 e segg. della legge n.10/91 e con apposito regolamento che assicuri certezza, efficacia ed imparzialità dell'azione dell'Ente locale.

Articolo 20
REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo esclusivamente su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedono i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero 650 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - Tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
 - Espropriazioni per pubblica utilità;
 - Nomine e designazioni di cui all'art.32 lett. n) della legge n.142/90;
 - Materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini di legge.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il rinvio, la sospensione, la decadenza della consultazione; il tempo per la raccolta delle firme da parte dei promotori non può superare i 40 giorni consecutivi.
4. Il referendum è valido solo se avrà votato la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. L'esito del referendum dovrà essere discusso dal Consiglio comunale entro 40 giorni dalla data della consultazione.

Articolo 21
CONSULTAZIONI

1. Il Comune può attivare forme di consultazione su materie specifiche attraverso il rapporto con gli Organi a base associativa.
2. Per materie di interesse più generale può ricorrere a consultazioni allargate ad un maggior numero di cittadini o a tutta la popolazione mediante indagini demoscopiche, questionari, assemblee pubbliche ed ogni altra forma di consultazione finalizzata.

TITOLO IV° ORGANI E COMPETENZE

Art. 22 ORGANI

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.
2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge.

Art. 23 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal suo Presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice Presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano.
3. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico – amministrativo ed esercita le sue funzioni nelle materie di sua competenza stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco e gli assessori, che possono chiedere di intervenire sui punti posti all'O.d.G. I responsabili dei settori sono tenuti a partecipare alle sedute di Consiglio nelle quali vi è all'ordine del giorno la trattazione di argomenti pertinenti al settore stesso. Il Presidente può estendere la partecipazione anche ad esperti, consulenti esterni e professionisti incaricati. Nelle sedute aperte la partecipazione è estesa anche ai cittadini.

Art. 24
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi nel luogo di residenza o nel domicilio comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale.
La prima convocazione del Consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza dei presenti nella seconda votazione. Il Consiglio, nella medesima seduta, elegge, altresì, un vice Presidente con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima convocazione e di prosecuzione. Per la validità della seduta, in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri, arrotondata per difetto, assegnati. Nella seduta di prosecuzione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno due quinti dei consiglieri assegnati. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'avvertimento che, nel caso in cui nel giorno e nell'ora stabilita per la prima convocazione non venga raggiunto il numero legale o venga meno nel corso della stessa, la seduta viene sospesa per un'ora. Se alla ripresa dopo la predetta sospensione permane la mancanza del numero legale richiesto per la prima convocazione, la seduta verrà rinviata d'ufficio in prosecuzione e senza ulteriore avviso, al giorno successivo alla stessa ora della prima convocazione.
5. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.
7. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con avviso da notificare ai consiglieri almeno 24 ore prima.
8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi e l'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.
10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine dell'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
11. I fascicoli inerenti alle proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotti a tre giorni nel caso di sessione straordinaria.

Art. 25
CONSIGLIERI COMUNALI

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dai regolamenti per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.
5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. Un quinto dei Consiglieri comunali o il Sindaco possono richiedere la convocazione del Consiglio su argomenti di competenza dell'Organo medesimo. In tal caso, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro giorni 20 decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta.
8. In caso di inerzia del Presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.

Art. 26
COMMISSIONI

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.
2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
5. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal Regolamento del consiglio comunale.
6. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del Sindaco in carica.

Art. 27
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capigruppo.
2. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.
3. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
4. È istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
5. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, indipendentemente dal loro numero.
6. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 28
DECADENZA DALLA CARICA

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il Presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 29
SINDACO

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune e svolge tutte le funzioni politiche che non siano attribuite dalla legge ad altri organi.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
4. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 30
CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Sindaco dura in carica sino all'elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade mentre il C.C. rimane in carica fino a nuove elezioni.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco al protocollo sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal Segretario comunale al consiglio comunale ed all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali.

Art. 31
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Con le modalità previste dalla legge, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
4. Il Sindaco riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

Art. 32
MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta la decadenza degli stessi organi.
2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza prevista dalla legge. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata ne consegue la cessazione immediata dalla carica del Sindaco e della Giunta comunale e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle autonomie Locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'Ente ai sensi dell'art. 11- comma 4°- L.R. 11/9/1997 n° 35.

Art. 33
VICESINDACO

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco, scegliendolo tra gli assessori nominati.
2. L'incarico del vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, formalmente comunicata allo stesso dal Sindaco.
4. La delega opera automaticamente solo in caso di impedimento per ragioni di salute o altre che non consentano al Sindaco di comunicare la sua assenza o impossibilità di svolgere le funzioni.
5. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
6. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.

Art. 34
GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro.
2. Il Sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della Giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.
8. Le dimissioni sono presentate al protocollo dell'ente per iscritto e sono immediatamente esecutive, irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
9. La revoca dalla carica di assessore è decretata dal Sindaco. Egli deve in tal caso, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio comunale può esprimere valutazioni.
10. La decadenza è dichiarata dal Sindaco nei casi previsti dalla legge. È, altresì, causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della giunta.
11. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il Sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale alle Autonomie Locali. La cessazione dalla carica di Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'intera Giunta.

Art. 35
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalla legge, dai regolamenti comunali e dallo Statuto.
2. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
5. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal Segretario comunale.
6. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonché in copia integrale per le materie specificate dall'art. 4, comma 2, L.R. 23/97.
7. Nell'ambito delle proprie competenze la Giunta, inoltre:
 - Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - Approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
 - Approva gli accordi adottati in sede di contrattazione decentrata;
 - Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, approva transazioni e rinunce alle liti;
 - Adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
 - Procede alle variazioni delle tariffe, dei tributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 36
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare, su autorizzazione del Sindaco se richiesto, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 37
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria viene curata sotto la responsabilità dei dipendenti preposti che forniscono tutta la documentazione a corredo della proposta di deliberazione.
3. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l'Organo è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tal modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
5. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntalesca, il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
6. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura. È fatta salva la possibilità di chiedere lettura della sola parte dispositiva.
7. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.
8. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti ma non nel numero dei votanti.
9. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. È completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
10. Il Segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale riportando in modo sintetico i punti principali della discussione e gli interventi consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.
11. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal Segretario comunale, dal Presidente del Consiglio Comunale nonché dal Consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio di segreteria da lui delegato.

TITOLO V°
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 38
PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune è attribuita al Sindaco.
7. La giunta comunale autorizza la costituzione in giudizio e, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 39
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, eventuali competenze aggiuntive del Segretario comunale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi politici.
3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili.
4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario comunale.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative, tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 40
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina. Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni di doveri d'ufficio, debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio con facoltà per il Segretario comunale di presentare proprie controdeduzioni. È illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario, o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di violazioni dei doveri d'ufficio da parte del Segretario. È parimenti illegittima la revoca del segretario comunale adottata dal sindaco neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.
4. Il Segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6. Il Segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo statuto, i regolamenti o le direttive del sindaco.

Art. 41
VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è coadiuvato da un Vice Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, che lo individua fra i responsabili apicali di settore in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali.
3. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i casi di assenza e/o impedimento.
4. Lo stato giuridico e l'eventuale trattamento economico differenziale del Vice Segretario Comunale, sono stabiliti dalle norme contenute nel C.C.N.L. del comparto Regioni ed AA.LL. in materia di "alta professionalità" e di ripartizione dei diritti di rogito per i Vice Segretari degli EE.LL. non dirigenti, vigenti al tempo della nomina.

Art. 42
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del comune è affidata, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al Segretario comunale.
8. Nella materia di propria competenza, i responsabili degli uffici e servizi adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'Ente nei rapporti con terzi esterni all'Amministrazione.
9. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere pubblicate all'albo pretorio per quindi giorni consecutivi.

Art. 43
DIPENDENTI COMUNALI

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La giunta comunale assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 44
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.
2. Il Consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
3. L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lettere b) c) d) e) f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.

Art. 45
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il Consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Il Consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
5. È di competenza del Consiglio comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinare di legge.

Art. 46
SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
4. L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della giunta comunale.
5. Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge.

Art. 47
CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale può deliberare, in via prioritaria rispetto a eventuali soluzioni alternative, apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati e per realizzare economie di gestione dell'Ente.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 48
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 49
ACCORDI DI PROGRAMMA, CONFERENZE DEI SERVIZI E SPONSORIZZAZIONI

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
6. In applicazione dell'art. 43 L. 449/1997, il Comune può stipulare, con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi. Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.
7. Compete al responsabile della posizione Organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla giunta comunale.

TITOLO VI°
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 50
FINANZA E CONTABILITÀ

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili della legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario o il servizio di economato per le minute spese di ufficio.

Art. 51
ORDINAMENTO TRIBUTARIO

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 52
BILANCIO E RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata triennale e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.
3. Compete alla G.C. l'adozione del PEG sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal Consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 53
DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di organizzazione degli uffici.

Art. 54
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il revisore partecipa anche agli organismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

Art. 55
PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui agli artt. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, nel testo modificato dal D.L. 174/2012.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO VII°
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 56
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal Consiglio o dalla Giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5. Qualora il numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i pareri dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la Giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente all'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.

Art. 57
ASSOCIAZIONISMO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2. Il Comune per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
4. Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità d'intervento nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla Programmazione Negoziata, nel rispetto dell'art. 2, comma 203, L. 662/1996. A tal fine, il Comune stipula Accordi di Programma Quadro, Patti Territoriali, Contratti di Programma e Contratti d'Area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare e tenendo indebito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.

Art. 58
VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
3. La Giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 59
ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini.
3. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 60
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo i tempi e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio on line. Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa la cui funzione prioritaria è l'informazione tramite i mezzi di comunicazione di massa.
5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150.
6. Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie informatiche di Internet.

**TITOLO VIII°
NORME FINALI**

**Art. 61
STATUTO**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Le norme dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla Giunta comunale e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
2. Qualora il quorum di cui al presente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme Statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello Statuto.
4. Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla L.R. 48/91, così come modificata dalla L.R. 30/2000.

TITOLO IX°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62
REGOLAMENTI COMUNALI

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, i regolamenti comunali preesistenti.

Articolo 63
MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al 3° comma dell'art.4 della legge 8.6.1990, n.142.
2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.
3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 64
ABROGAZIONE DI NORME CONTRASTANTI

1. Ogni e qualsiasi norma e disposizione derivante da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intendono abrogate nelle parti stesse contrastanti.

Articolo 65
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.
3. Il presente Statuto e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione o successivo all'avvenuta affissione all'Albo Pretorio, se posteriore.
4. Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
5. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.-